

cialistica, coerente con quello richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o dirigenziali.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per i provvedimenti riguardanti il personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con il Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, secondo criteri e principi direttivi coerenti a quelli di cui al comma 1, prevedendo:

1) la facoltà, per le Forze armate, di mantenere l'accesso esterno nei gradi di sergente o corrispondenti;

2) la facoltà, per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, di mantenere i ruoli speciali degli ufficiali, assicurando, comunque, la corrispondenza anche numerica delle posizioni direttive riservate al personale proveniente dai ruoli dei marescialli e degli ispettori, con quelle riservate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale proveniente dalle qualifiche di ispettore;

3) l'estensione della valorizzazione dirigenziale agli ufficiali nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello e corrispondenti, prevedendo graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli ufficiali nei gradi di colonnello o corrispondente e superiori.

3. Il Governo della Repubblica è infine delegato ad emanare, su proposta della Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per la riforma del « comparto sicurezza » e della disciplina del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di:

a) realizzare una maggiore distinzione del « comparto sicurezza », com-

prendente il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, dal « comparto difesa », comprendente il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

b) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali;

c) integrare la disciplina del rapporto di impiego per la dirigenza militare mediante atti amministrativi adottati in base alla legge, anche attraverso procedure di estensione dei trattamenti economici definiti per il personale in regime di diritto pubblico contrattualizzato.

4. I decreti di cui ai commi precedenti dovranno comunque garantire l'allineamento dei trattamenti economici eventualmente differenziati e saranno adottati:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli di cui al comma 1, lettera a), ed a quelli corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate;

b) entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle altre previsioni di delega.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi precedenti saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno due mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, al Parlamento affinché le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

blica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente ai decreti legislativi che entreranno in vigore entro l'anno 2005, nell'ambito delle risorse definite a norma dell'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, relativamente a quelli che entreranno in vigore negli anni successivi, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziata dalla legge finanziaria anteriormente alla data entro la quale le rispettive deleghe possono essere esercitate. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce il quadro delle esigenze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate.

7. La legge finanziaria definisce altresì le risorse occorrenti affinché, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera c), numero 2), e corrispondenti previsioni del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano assicurati:

a) l'estensione ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;

c) l'adeguamento dell'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Dis. 1. 01. Lucidi, Minniti, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere:

a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre;

b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di

studio necessario per la nomina ad agente di polizia;

c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali o in alternativa lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, anche mediante l'istituzione di nuove qualifiche e gradi nel rispetto delle dotazioni organiche complessive;

d) la possibilità, nella fase di prima applicazione della normativa di cui alla lettera c), di consentire l'accesso ai ruoli direttivi, anche quelli speciali, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori, con particolare valorizzazione dei diplomi di laurea e degli altri titoli di studio;

e) la revisione dei trattamenti e dell'ordinamento dei funzionari della Polizia di stato, e delle corrispondenti qualifiche degli altri corpi, affinché sia realizzata l'omogeneizzazione retributiva con la carriera prefettizia e diplomatica e la completa dirigenzializzazione della carriera, a partire dalla qualifica di commissario capo ed equiparati, fermo restando l'attuale procedimento di determinazione dei contenuti del rapporto di impiego di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e dell'interno i provvedimenti legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, della Polizia peni-

tenziaria e del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai competenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle ulteriori risorse previste dalla legge finanziaria relativa all'anno 2005.

Dis. 1. 02. Di Giandomenico, Alfano.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifi-

che o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere:

a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre;

b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di studio necessario per la nomina ad agente di polizia;

c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali e lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, con il limite del grado di commissario capo o capitano, nel rispetto delle dotazioni organiche complessive;

d) la possibilità, nella fase di prima applicazione della normativa di cui alla lettera c), di una norma transitoria che consenta l'accesso ai ruoli direttivi, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e dell'interno i provvedimenti legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia, fermo restando le esigenze organiche delle stesse Forze armate.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso,

trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai competenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Dis. 1. 03. Ascierito, Gamba, Geraci, Brigguglio, Maceratini, Menia.

(A.C. 5330 - Sezione 7)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli uffi-

ciali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decor-

renza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente

utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 1° luglio 2002.

Conseguentemente, al comma 6:

sostituire le parole: valutato in euro 1.405.502 con le seguenti: valutato in euro 19.602.690;

sostituire le parole: quanto ad euro 1.405.502, per l'anno 2003 con le seguenti: quanto ad euro 19.602.690, per l'anno 2003.

Dis. 2. 1. Lucidi, Minniti, Leoni, Amici.